



**COMUNE DI MONTRESTA**

PROVINCIA DI ORISTANO

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA**

**Anno 2012**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 13/06/2012**

## INDICE

<b>Art. 1 - Oggetto</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Abitazione principale e sue pertinenze soggette all’imposta</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7 – Attività di controllo ed interessi moratori</b>	<b>4</b>
<b>Art. 8 – Rimborsi e compensazione</b>	<b>4</b>
<b>Art. 9- Attività di recupero</b>	<b>4</b>
<b>Art. 10 - Versamenti minimi</b>	<b>5</b>
<b>Art. 11- Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento</b>	<b>5</b>
<b>Art. 12 – Istituti deflattivi del contenzioso</b>	<b>5</b>
<b>Art. 13 – Riscossione coattiva</b>	<b>5</b>
<b>Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento</b>	<b>5</b>

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2 – Abitazione principale e sue pertinenze soggette all'imposta**

- 1 Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 2 All'imposta dovuta per l'abitazione principale si applica la detrazione come fissata con deliberazione di Consiglio Comunale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dalla legge. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale; dall'imposta dovuta per le pertinenze è possibile quindi detrarre la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'importo dovuto per l'abitazione principale.
- 3 La detrazione di cui al comma precedente si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, per tali fattispecie non si applicano le riserve della quota di imposta prevista dall'art. 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, né il comma 17 del medesimo art. 13.

## **Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

## **Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per

zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

3. Per l'anno 2012, in sede di prima applicazione dell'Imposta Municipale Propria, continueranno ad applicarsi i valori venali medi approvati ai fini ICI con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 bis del 20/12/2002.

#### **Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dai coltivatori diretti e dagli I.A.P. (imprenditori agricoli a titolo principale), iscritti nella previdenza agricola. Conseguentemente la finzione giuridica opera anche nel caso in cui il terreno sia condotto da una società di persone e di capitali in possesso della qualifica di I.A.P.
2. Nell'ipotesi in cui il terreno è posseduto da due o più soggetti è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti di cui al comma 1, l'agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari.

#### **Art. 6 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2. Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460, relativo alle "Esenzioni in materia di tributi locali", il Comune esenta dal pagamento dell'IMU le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale). L'esenzione non opera nei confronti della quota di imposta riservata allo Stato di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011.

#### **Art. 7 – Attività di controllo ed interessi moratori**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 8 – Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Resta salvo, limitatamente all'anno di imposta 2012, quanto disposto con delibera C.C. n° 14 del 13/06/2012 in merito alle somme da rimborsare per l'IMU sull'abitazione principale.
3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune e per la sola quota di competenza comunale, a titolo di imposta municipale propria o con altro debito tributario.

#### **Art. 9- Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00.

### **Art. 10 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta (acconto più saldo) per l'anno di imposta dal singolo contribuente relativamente a tutti gli immobili soggetti a tassazione. unitamente considerati per le quote di propria spettanza.

### **Art. 11- Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di n. 12 (dodici) mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici (dodici) rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c) l'importo non può più essere rateizzato.

### **Art. 12 – Istituti deflattivi del contenzioso**

1. Ai sensi dell'art. 59 , comma 1, lett. m, del D.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 9, comma 5 del D.lgs n. 23/2011, si applica all'Imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come verrà disciplinato dal Regolamento comunale in materia, da emanare sulla base dei principi dettati dal D.lgs n. 218/1997.

### **Art. 13 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010

### **Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.